

La seduta comincia alle 14.40.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Buffo, Capuano e Trupia sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Dameri, Viale e Nannicini.

Discussione del testo unificato delle proposte di legge Spini; Guerzoni; Lo Presti; Raisi; Volontè; Bianchi Giovanni; Burani Procaccini; Giacco; Verdini; Bocchino: «Provvidenze in favore dei grandi invalidi» (257-1049-1382-1391-1412-1441-1604-1609-1795-2445).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle proposte di legge Spini; Guerzoni; Lo Presti; Raisi; Volontè; Bianchi Giovanni; Burani Procaccini; Giacco; Verdini; Bocchino: «Provvidenze in favore dei grandi invalidi».

Ricordo che la Commissione ha già esaminato in sede referente le proposte di legge in titolo, procedendo alla redazione di un testo unificato. È stato quindi richiesto il trasferimento del provvedimento in sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del regolamento.

Il testo unificato in esame riprende il contenuto di un analogo testo licenziato dalla XI Commissione della Camera nel corso della XIII legislatura. Le norme dispongono l'estensione ai grandi invalidi per servizio del diritto ad accompagnatore

militare o del servizio civile (articolo 1, comma 1); il diritto ad un assegno mensile nel caso in cui gli enti preposti non siano in grado di procedere alla assegnazione degli accompagnatori richiesti e la possibilità di un suo adeguamento (articolo 1, commi 2 e 3); l'istituzione, a decorrere dal 1 gennaio 2003, del Fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi guerra o per servizio, finanziato per 7.746.853 euro annui a valere sul Fondo speciale di parte corrente (articoli 2 e 3).

Richiamando il lungo lavoro svolto in sede referente, sottolineo l'urgenza dell'approvazione — anche presso l'altro ramo del Parlamento — del testo unificato, in modo da poter correttamente utilizzare l'accantonamento di fondo speciale previsto a questo fine dalla legge finanziaria.

Comunico che sul testo unificato la I Commissione (affari costituzionali) ha espresso parere favorevole il 23 luglio 2002; la IV Commissione (difesa) ha espresso parere favorevole con due condizioni ed un'osservazione il 17 settembre 2002; la V Commissione (bilancio) ha espresso parere favorevole con tre condizioni il 17 settembre 2002; la VI Commissione (finanze) ha espresso parere favorevole il 15 luglio 2002; la XII Commissione (affari sociali) ha espresso parere favorevole con un'osservazione il 23 luglio 2002. Sono già state recepite le condizioni poste dalla V Commissione.

Desidero altresì ringraziare tutti i gruppi e il Governo per aver aderito alla richiesta della sede legislativa. In merito ai pareri espressi, vorrei aggiungere che quello della I Commissione è sostanzialmente favorevole senza riserve. Per quanto concerne il parere della V Commissione si è convenuto di recepirlo ed è riprodotto

nel testo che sottoporremo al voto. Per quanto riguarda il parere espresso dalla IV Commissione esso è favorevole senza alcuna riserva o osservazione.

Per quanto riguarda il parere espresso dalla XII Commissione, è favorevole con la seguente osservazione: «valuti la Commissione di merito la possibilità di individuare una più adeguata copertura finanziaria al fine di garantire l'indennità mensile sostitutiva a tutti gli aventi diritto ed in misura congrua a sostenere la spesa per un accompagnatore». Naturalmente, mi permetto di dire che, se siete d'accordo, tale osservazione è assolutamente condivisa in termini programmatici, cioè in termini di auspicio, ma la nostra è una legge allo stato degli atti, cioè delle risorse disponibili e finalizzata ad entrare subito in vigore. Quindi, naturalmente, l'auspicio è che in futuro possano rendersi disponibili mezzi più abbondanti, ma al momento attuale possiamo solamente condividere in termini programmatici l'auspicio espresso dalla XII Commissione.

Un commento a parte va forse invece riservato alle osservazioni che ci vengono rese dalla Commissione difesa, la quale esprime parere favorevole ma porrebbe le seguenti condizioni. Innanzitutto, in considerazione dell'imminente cessazione del servizio militare di leva obbligatorio, all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «un accompagnatore militare» si chiede di inserire le seguenti: «in servizio obbligatorio di leva».

Questa osservazione muove dalla considerazione per cui, andando da un lato verso l'abolizione del servizio di leva e, contemporaneamente, dall'altro, verso un reclutamento professionale in senso strettamente militare, il ministero, e per sua vece la Commissione difesa, affermano che si debba specificare che la finalità per la quale si è reclutati è da un punto di vista professionale di tipo specificamente militare. Non si vorrebbe cioè che si verificassero fenomeni per cui, dietro la scusa di un avvicinamento alla sede domestica, si richiedesse, per esempio, il servizio in oggetto. In altre parole, si teme una deviazione rispetto alle finalità stret-

tamente istituzionali e focalizzate al reclutamento, esprimendo una preoccupazione in tal senso.

Con la seconda condizione posta, invece, considerato che alla liquidazione degli assegni di cui al provvedimento in esame provvederanno, ai sensi l'articolo 1, comma 5, le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici, all'articolo 1, comma 4, si propone di sostituire le parole: «con decreto del ministro della difesa, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze», con le seguenti: «con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro della difesa».

In altre parole, la preoccupazione che perviene dalla difesa si concretizza nel fatto che, poiché l'erogazione non compete al Ministero della difesa bensì alla Ministero dell'economia e delle finanze, allora sia quel ministero a farsi carico di predisporre il provvedimento annuale e la ricognizione degli assegni concessi e così via, di concerto con il Ministero della difesa, anziché onerare quest'ultimo. Si specifica infatti che entro il 30 aprile, e successivamente entro il 30 aprile di ciascun anno, con decreto del ministro della difesa di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze e con quello del lavoro e delle politiche sociali, si procede all'accertamento del numero di assegni e via dicendo.

Ora, trovo degni di una qualche attenzione dal punto di vista funzionale questa osservazione e questo suggerimento — che certamente non è peregrino —; tuttavia mi sembra che andare ad interrompere l'iter del provvedimento, cambiando il testo per poi risottoporlo al parere delle Commissioni competenti, significherebbe rimandare a data incerta l'approvazione del provvedimento, creando non pochi problemi. Diamo atto della *ratio* delle indicazioni pervenuteci ma, al momento, non mi spingerei fino al punto di modificare il testo.

Infine, vi è la seguente osservazione: «all'articolo 1, comma 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire chi siano gli altri aventi diritto che

potrebbero usufruire dell'assegno da corrispondersi previa emanazione di un decreto del ministro della difesa, da adottarsi di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze e con il ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del medesimo comma 4 ».

In questo caso, all'articolo 1, comma 4, abbiamo affermato che, poiché il nostro provvedimento si muove, per così dire, secondo cerchi concentrici di potenziali aventi diritto, desideriamo, alla stregua delle risorse disponibili, esaudire le aspettative immediate di coloro che prioritariamente riteniamo bisognosi di tale assegno sostitutivo ma, successivamente, non abbiamo rinunciato all'ambizione di allargare il circuito di coloro che possono accedere a questo beneficio e quindi abbiamo rimesso ad un provvedimento governativo così concepito la possibilità di ampliare la platea dei potenziali aventi diritto.

Quindi, per quanto riguarda sia l'osservazione sia le condizioni poste, mi pare che nel merito possano essere condivise come segnalazioni di esigenze. Tuttavia, ritengo che a fronte del rischio di impanthanare il percorso e di non sfruttare la risorsa procedurale che ci è data dalla sede legislativa — su cui vi è grande consenso — potremo forse attenerci al testo che abbiamo adottato. A tal fine, chiedo al Governo o ai rappresentanti dei gruppi presenti di pronunciarsi su ciò per capire come ritengano sia meglio procedere.

ROBERTO GUERZONI. Signor presidente, sono d'accordo con la sua osservazione, sia per quanto riguarda il merito sia per quanto riguarda il metodo. Con riferimento al primo aspetto, mi pare che il testo risponda alle preoccupazioni avanzate. Peraltro, a proposito della prima osservazione mossa, vorrei far notare che già il testo attuale della legge n. 915 parla di un accompagnatore militare, quindi la *ratio* della legge mi pare sia abbastanza definita, rimanendo dunque questo emen-

damento all'interno di quel corpo. Lo stesso dicasi per le successive osservazioni da lei mosse.

Vi è poi la questione del metodo. Siamo pervenuti ad un testo la cui rapida conclusione sta a cuore a tutti. Per questo, trovandoci in prima lettura, vorrei ricordare che se proprio non abbiamo lavorato con l'attenzione dovuta, vi è sempre l'altro ramo del Parlamento.

Comunque, ritengo che si possa procedere all'approvazione del testo così come licenziato dalla Commissione in sede referente.

EMILIO DELBONO. Desidero associarmi alle osservazioni dell'onorevole Guerzoni, innanzitutto perché dai pareri non si evincono sostanziali richieste di modifica che destrutturino alla radice il testo. Quest'ultimo, d'altronde, è già figlio di una lunghissima gestazione ed è anche il risultato di un affinamento molto complesso, sia dal punto di vista dell'assetto normativo, sia da quello della copertura. Per questo motivo, ritengo che dovremmo speditamente approvare il provvedimento in esame. Siamo d'accordo quindi con l'indicazione di procedere al voto.

ANGELO SANTORI. Anche per quanto riguarda il gruppo di Forza Italia, riteniamo di dover andare avanti speditamente mantenendo il testo oggi all'esame, il quale è stato frutto di numerose mediazioni ed oggetto di notevole attenzione. Ritengo che si debba recuperare il tempo finora perduto e per questo siamo d'accordo nell'approvare il testo così com'è, pur riconoscendo l'importanza delle osservazioni mosse dalle Commissioni competenti.

GIOVANNI DIDONÈ. Anche il gruppo della Lega Nord si associa alle considerazioni svolte dal presidente ed è d'accordo che si chiuda quanto prima l'*iter* di questa proposta di legge per poi inviarla all'altro ramo del Parlamento.

MANLIO CONTENUTO, *Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor

presidente, condivido perfettamente le preoccupazioni espresse da lei e dai colleghi intervenuti; pertanto, il Governo si rimette alla volontà della Commissione.

PRESIDENTE. Ricontrando la più totale convergenza di opinioni e nessun altro chiedendo di intervenire, dichiaro chiusa la discussione e propongo che venga adottato come testo base il testo predisposto durante l'esame in sede referente.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Comunico altresì che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 15.25 di oggi, mercoledì 25 settembre 2002.

Sospendo ora la seduta, che riprenderà con l'esame degli articoli.

La seduta, sospesa alle 14.55, è ripresa alle 15.50.

PRESIDENTE. Avverto che non sono stati presentati emendamenti.

Passiamo all'esame dell'articolo 1. Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto finale.

ROBERTO GUERZONI. Signor presidente, esprimo il voto favorevole del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo sul provvedimento in esame, sottolineando che si tratta solo di un primo passo verso

una prima risposta al problema del progressivo venire meno dell'accompagnatore militare a seguito della riforma. Per questa ragione, già nella scorsa legislatura la Commissione lavoro aveva licenziato un testo che non fu approvato per la scadenza della legislatura.

Il testo che oggi votiamo ricalca sostanzialmente quel disegno di legge che i Democratici di sinistra avevano ripresentato. È evidente che il Governo nella legge finanziaria non ha aumentato le risorse disponibili e quindi l'assegno che oggi stanziamo è solo un primo riconoscimento. I Democratici di sinistra si batteranno perché nella prossima legge finanziaria sia aumentato il fondo costituito con la presente legge.

CESARE CAMPA. Signor presidente, dichiaro il voto favorevole a nome del mio gruppo sul testo unificato delle proposte di legge n. 257 ed abbinate, che finalmente dà una risposta all'esigenza di corrispondere ai grandi invalidi una indennità sostitutiva del servizio dell'accompagnatore, in considerazione della sempre maggiore difficoltà di assicurare tale servizio con la progressiva abolizione del servizio militare di leva.

Auspico tuttavia che in futuro si possano apportare correttivi ed integrazioni volti ad incrementare le provvidenze, ad uniformare e ad estendere anche le forme di invalidità meno gravi.

PRESIDENTE. Ringrazio tutti i gruppi per la disponibilità dimostrata nell'assicurare la rapida definizione dell'iter del testo unificato delle proposte di legge n. 257 ed abbinate.

Se non vi sono obiezioni, la presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo.

(Così rimane stabilito).

Il progetto di legge sarà subito votato per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale finale sulle proposte di legge di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione.

Testo unificato delle proposte di legge Spini; Guerzoni; Lo Presti; Raisi; Volontè; Bianchi Giovanni; Burani Procaccini; Giacco; Verdini; Bocchino: « Provvidenze in favore dei grandi invalidi » (257-1049-1382-1391-1412-1441-1604-1609-1795-2445):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14

Hanno votato sì 27
(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Alboni, Benedetti Valentini, Camo, Campa, Carbonella, Cordoni, Dameri, Delbono, Di Teodoro, Didonè, Galli Daniele, Galli Dario, Gasperoni, Gazzara, Guerzoni, Innocenti, Lo Presti, Maninetti, Motta, Nannicini, Nigra, Perrotta, Santori, Sciacca, Taborelli, Viale e Widmann.

La seduta termina alle 15.55.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

*Licenziato per la stampa
il 14 ottobre 2002.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO

Provvidenze in favore dei grandi invalidi (C. 257 Spini, C. 1049 Guerzoni, C. 1382 Lo Presti, C. 1391 Raisi, C. 1412 Volontè, C. 1441 Giovanni Bianchi, C. 1604 Burani Procaccini, C. 1609 Giacco, C. 1795 Verdini, C. 2445 Bocchino).

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE ED APPROVATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE LEGISLATIVA

ART. 1.

(Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare).

1. Il secondo comma dell'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 261, è sostituito dal seguente:

«I pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; *A-bis*); B), numero 1); C); D) ed E), numero 1), della citata tabella E possono ottenere, a richiesta anche nominativa, un accompagnatore militare o un accompagnatore del servizio civile. Analogo beneficio spetta ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella citata tabella E che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare».

2. A decorrere dal 1o gennaio 2003, qualora gli enti preposti non siano in grado di procedere, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, all'assegnazione degli accompagnatori di cui al secondo comma dell'articolo 21 del testo

unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, ai grandi invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e *A-bis*) della tabella E allegata al medesimo testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, fruiscono di un accompagnatore militare o di un accompagnatore del servizio civile competente, in sostituzione, un assegno mensile esente da imposte di 878 euro per dodici mensilità, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1.

3. L'assegno sostitutivo dell'accompagnatore di cui al comma 2 può essere adeguato con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 2.

4. Entro il 30 aprile 2003, e successivamente entro il 30 aprile di ciascun anno, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si procede all'accertamento del numero degli assegni corrisposti a tale data in sostituzione dell'accompagnatore e, fatta salva l'applicazione in via prioritaria della disposizione di cui al comma 2, si provvede, nell'ambito delle

risorse disponibili e previa definizione delle procedure da seguire per la corresponsione dei benefici economici, alla determinazione del numero degli assegni che potranno, a tale titolo, essere liquidati agli altri aventi diritto, dando la precedenza a coloro che abbiano fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge ed ai quali gli enti preposti non siano stati né siano in grado di assicurarli. Ove spettante, nell'ambito delle risorse disponibili, in favore dei grandi invalidi affetti da infermità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, verrà corrisposto un assegno sostitutivo mensile esente da imposte pari a 878 euro per dodici mensilità; per i soggetti con infermità di cui alle lettere B), numero 1); C); D) ed E), numero 1), della medesima tabella E, tale assegno sarà corrisposto in misura ridotta al 50 per cento.

5. Alla liquidazione degli assegni di cui alla presente legge provvedono le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto.

ART. 2.

(Fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 è istituito un fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio che non possano più fruire dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio civile.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 2, è autorizzata la spesa di 7.746.853 euro a decorrere dall'anno 2003, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

